

Art.

Allegato 1
Prot.:058/21

Disposizioni in materia portuale

1. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID-19, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio e fermo quanto previsto dall'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130:

- a) dispongono la riduzione dell'importo dei canoni delle concessioni ed autorizzazioni di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che abbiano ad oggetto l'esercizio di operazioni portuali ex art. 16 l. 84/1994 e/o la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2021; la riduzione di cui alla presente lettera è riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 31 dicembre 2021, in favore dei concessionari e delle imprese per operazioni portuali che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 novembre 2021, una diminuzione del volume di traffico rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019.
- b) Dispongono, compatibilmente con il diritto dell'Unione europea, e ove ne ricorrano le condizioni, una modifica dei rapporti concessori in essere al fine di tenere conto degli effetti derivanti dagli eventi imprevedibili, ivi inclusa l'emergenza epidemiologica COVID-19, nonché dalla necessità di eseguire lavori aggiuntivi necessari per l'esercizio dell'infrastruttura, nel computo dell'equilibrio economico-finanziario delle concessioni originarie, previa eventuale notifica ex art. 107 TFUE.

2. La riduzione di cui al comma 1 lett. a) del presente articolo, viene riconosciuta dalle Autorità di Sistema portuali, a valere sulle disponibilità correnti e sugli avanzi di amministrazione di ciascuna, nei limiti della relativa disponibilità, con le modalità di cui al Decreto Ministeriale attuativo dell'art. 199 comma 8 del decreto legge n. 34/2020.

Relazione illustrativa

In premessa si riporta integralmente l'ordine del giorno 9/2845-A/**117** approvato dalla Camera dei Deputati (l. 21/2021)

“La Camera, premesso che:

l'articolo 36 del codice della navigazione (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327) disciplina le concessioni demaniali marittime;

gli articoli 16, 17 e 18 della legge portuale (legge 28 gennaio 1994, n. 1994) disciplinano, rispettivamente, le operazioni portuali, la fornitura del lavoro portuale temporaneo, le concessioni di aree e banchine;

considerato il significativo calo dei traffici registratosi nei porti italiani e considerata altresì la necessità di contenere i negativi effetti economici derivanti dalla pandemia COVID-19 e ridurre i costi connessi alle misure di prevenzione e contenimento adottate, impegna il Governo a valutare l'opportunità:

a) di consentire alle autorità di sistema portuale, ove ne ricorrano le condizioni e nel rispetto degli equilibri di bilancio, di applicare anche per l'anno 2021 le riduzioni dei canoni previste dall'articolo 199, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alle riduzioni di fatturato registrate nel 2021 rispetto al 2019;

b) di consentire, compatibilmente con la disciplina eurounitaria e ove ne ricorrano le condizioni, una modifica dei rapporti concessori in essere al fine di tenere conto degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19 e di garantire l'equilibrio economico-finanziario delle concessioni medesime."

Anche al fine di dare seguito a quanto in premessa, come noto, l'articolo 36 del codice della navigazione (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327) disciplina le concessioni demaniali marittime anche insistenti nell'ambito portuale disciplinato dalla legge n. 84/1994.

Inoltre, gli articoli 16, e 18 della legge portuale (legge 28 gennaio 1994, n. 1994) disciplinano, rispettivamente, le autorizzazioni ad erogare operazioni portuali, nonché il rilascio di concessioni di aree e banchine per lo svolgimento di operazioni portuali. Queste ultime costituiscono, quindi, una fattispecie rientrante anche nell'art. 36 cod. nav.

Inoltre la legge n. 84/1994, all'art. 6, disciplina l'affidamento del servizio di gestione delle stazioni marittime e dei servizi di supporto ai passeggeri, svolti, anch'essi, in regime di concessione.

Considerato il significativo calo dei traffici registratosi nei porti italiani e considerata altresì la necessità di contenere i negativi effetti economici derivanti dalla pandemia COVID-19 e ridurre i costi connessi alle misure di prevenzione e contenimento adottate, si ritiene necessario introdurre una compensazione che consenta alle Autorità di sistema portuale, ove ne ricorrano le condizioni e nel rispetto degli equilibri di bilancio, di applicare anche per l'anno 2021 le riduzioni dei canoni previste dall'articolo 199, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alle riduzioni di fatturato registrate nel 2021 rispetto al 2019;

In secondo luogo, si intende dare esplicita attuazione all'art. 56 TFUE in materia portuale consentendo la modifica dei rapporti concessori in essere, anche in termini di durata, al fine di tenere conto degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, degli eventi imprevedibili e dei lavori supplementari necessari, nei soli casi consentiti dal diritto dell'Unione europea al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario delle concessioni medesime.